

**REGOLAMENTO (CE) N. 3048/93 DELLA COMMISSIONE**

del 4 novembre 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 675/88 che stabilisce le modalità di applicazione dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 675/88 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito modalità di applicazione dell'aiuto per la produzione di determinate varietà di riso ;

considerando che, per il corretto funzionamento del regime di aiuto, sono necessari controlli tali da garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per le superfici e per i prodotti ammissibili ; che la perdita del diritto del dichiarante all'aiuto per tutte le superfici oggetto di dichiarazioni non conformi alla realtà può costituire una sanzione sproporzionata ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 675/88 ;

considerando che è opportuno applicare tale modifica alle domande relative al riso seminato nel corso della campagna 1992/93 per essere raccolto nel 1993 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 675/88 è sostituito dal seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1993.

*Articolo 5*

1. Qualora la superficie effettivamente accertata all'atto del controllo è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'aiuto è calcolato in base alla superficie dichiarata.

2. Qualora la superficie dichiarata in una domanda di aiuto supera la superficie accertata, l'aiuto è calcolato in base alla superficie effettivamente accertata. Tuttavia, salvo forza maggiore, la superficie accertata è ridotta :

— del doppio dell'eccedenza accertata qualora questa sia superiore a 2 ettari o al 2 % e inferiore o uguale al 10 % della superficie accertata ;

— del 30 %, se l'eccedenza accertata è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 % della superficie accertata.

Qualora l'eccedenza sia superiore al 20 % della superficie accertata o in caso di falsa dichiarazione presentata per dolo o per colpa grave, non viene concesso alcun aiuto.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le eventuali sanzioni supplementari previste a livello nazionale.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 12.